



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/04/2016

OGGETTO :

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PLATINI MARIA ANTONIA	SINDACO	X	
NOBILI ALESSIA	VICESINDACO - ASSESSORE	X	
FIORAMONTI MARINA	CONSIGLIERE		X
ERBETTA CRISTINA	CONSIGLIERE	X	
BOCA ALESSIA	CONSIGLIERE	X	
CERRI LUCA	ASSESSORE	X	
MERIGHI MARCO	CONSIGLIERE	X	
NIEDDA GAVINO	CONSIGLIERE	X	
PELOSINI LUIGI	CONSIGLIERE DI MINORANZA	X	
DUELLI MONICA	CONSIGLIERE DI MINORANZA		X
ANGELINI ALFIO	CONSIGLIERE DI MINORANZA		X
Totale		8	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. PATRIZIO MORNICO

Il Signor PLATINI MARIA ANTONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli

(anziché 75);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, successivamente differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 115 del 29/06/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015, proponendo al Consiglio Comunale le seguenti aliquote IMU relative all'anno 2016:

- A. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU aliquota del 4 per mille detrazione €200,00;
- B. Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili aliquota del 9,6 per mille;
- C. Per i fabbricati classificati in categoria D aliquota del 9,6 per mille così composta:
 - 7,6 per mille - aliquota Stato;
 - **2,0 per mille - aliquota Comune.**

DI PREVEDERE un aliquota agevolata del **4,6** per mille, per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6, C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che:

- L'immobile sia l'abitazione principale del soggetto, che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- La presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

Rilevato che, con le suddette aliquote e la detrazione d'imposta, la quota comunale del gettito dell'Imposta Municipale propria sugli Immobili per l'esercizio 2016 sarebbe stimato che il gettito riportato in bilancio, pari ad € 509.000,00 (Risorsa 1199 – CODICE 1010106 – P.C. 1.01.01.06.001) è da intendersi al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà pari per l'anno 2016 pari ad € 342.318,99;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESO CHE l'art 1 comma 26 legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali ed delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti a Regioni ed agli enti locali con legge dello stesso rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della Tari;

Richiamata, per le motivazioni di cui sopra, la delibera G.M. n. 24 dell'11/04/2016, con la quale la Giunta Comunale propone la conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2015, per l'anno d'imposta 2016

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti, espressi palesemente:

	N.		
PRESENTI	8		
VOTANTI	8		
ASTENUTI	0		
VOTI A FAVORE	8		
VOTI CONTRARI	0	Consigliere:	

DELIBERA

DI CONFERMARE le aliquote IMU, a far data dal 1° gennaio 2016, già deliberate per l'anno 2015, come di seguito specificato:

- D. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU aliquota del 4 per mille - detrazione €200,00;
- E. Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili aliquota del 9,6 per mille;
- F. Per i fabbricati classificati in categoria D aliquota del 9,6 per mille così composta:
 - 7,6 per mille - aliquota Stato;
 - **2,0 per mille - aliquota Comune.**

DI PREVEDERE un aliquota agevolata del **4,6** per mille, per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6, C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che:

- L'immobile sia l'abitazione principale del soggetto, che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- La presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

DI DARE ATTO che per quanto riguarda la concessione dell'uso gratuito genitori/figli si rimanda integralmente a quanto contenuto nella risoluzione n. 1 DF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17/02/2016 ed a successive risoluzioni/ pareri;

Prendere atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard dello 0,76% e che la quota di imposta risultante dalla maggiorazione dello 0,2 per cento, determinata al precedente punto 1, è versata al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della L. 228/2012.

DI PRENDERE ATTO che le suddette aliquote e la detrazione d'imposta, la quota comunale del gettito dell'Imposta Municipale propria sugli Immobili per l'esercizio 2016 sarebbe stimato che il gettito riportato in bilancio, pari ad € 509.000,00 (Risorsa 1199 – CODICE 1010106 – P.C. 1.01.01.06.001) è da intendersi al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà pari per l'anno 2016 pari ad € 342.318,99 (RISORSA 2068 – CODICE 1030101 – P.C. 1.03.01.01.000) come si evince dal prospetto allegato sub.: "A".

DI DARE ATTO CHE per effetto art 8 comma 2 del D.L.102 del 31/08/2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune" senza null' altro adempimento.

DI PROVVEDERE, a cura dell'ufficio tributi, alla pubblicazione delle aliquote sopra esposte sul sito istituzionale del comune di Fontaneto d'Agogna: www.comune.fontaneto.no.it;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata, a cura dell'ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, secondo i termini e le modalità previste dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi dell'art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE L'URGENZA;

DI DICHIARARE, a mente dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti, espressi palesemente:

	N.		
PRESENTI	8		
VOTANTI	8		
ASTENUTI	0		
VOTI A FAVORE	8		
VOTI CONTRARI	0	Consigliere:	

Al fine di dar corso agli adempimenti successivi.

Il Presidente

PLATINI MARIA ANTONIA

Il Segretario Comunale

DOTT. PATRIZIO MORNICO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 2/05/2016 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Fontaneto d'Agogna 2/05/2016

Il Segretario Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^a D.Lgs. n. 267/00 in data 28/04/2016

Fontaneto d'Agogna, 2/05/2016

Il Segretario Comunale